

TI_GERICHTE 12.2009.32 vom 22. Februar 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-02-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.32

FR: TI_GERICHTE 12.2009.32 du 22 février 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2009.32 del 22 febbraio 2011

Regeste

Compravendita internazionale di merci - entità del prezzo - valuta del contratto

Erwägungen

E. 2

L'appellante chiede anzitutto che l'attrice sia astretta a versare una cauzione processuale di fr. 8'000.– a garanzia dei costi causati dalle due sedi di giudizio, pena lo stralcio della causa. Ma, invano. Certo, l' art. 153 cpv. 1 CPC/TI stabilisce che il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l' attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi si trova in stato di insolvenza risultante da atti ufficiali (lett. a) o se l'attore è domiciliato all'estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale (lett. b). Se non che, riguardo al primo grado di giudizio, non risulta che la convenuta -che peraltro non lo pretende nemmeno- abbia mai introdotto una richiesta in tal senso. E, in sé, vale il principio dell'irretroattività della cauzione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 153). A ciò basti per il resto aggiungere che in Italia l'attrice è stata dichiarata fallita il 21 marzo 2008 e che, dal canto suo, l'appellante non pretende di essere venuta a conoscenza di questa circostanza solo contestualmente alla redazione del memoriale di ricorso, la mera produzione di un estratto internet datato 27 gennaio 2009 non essendo sufficiente da questo punto di vista. In sede di appello poi, tale facoltà è data alla sola parte appellata purché l'appellante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 153 CPC/TI (art. 316 CPC/TI). Se non che, davanti a questa Camera, la convenuta riveste il ruolo di appellante: pertanto, l'eventualità per lei di presentare una domanda in tal senso è a priori esclusa. In definitiva, posto come scopo della cauzione processuale sia proprio quello di assicurare alla parte obbligata a stare in causa (convenuta) rispettivamente a difendersi in seconda istanza, il rimborso delle spese o delle ripetibili nel caso in cui la controparte fosse soccombente in lite (Rep. 1985, pag. 143), l'istanza formulata dall'appellante risulta per finire tardiva ai fini della procedura di primo grado, e inammissibile in sede di appello. La richiesta è quindi irricevibile.

E. 3

Pacifica in concreto l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede a confronto l'attrice -in liquidazione per intervenuto suo fallimento- da una parte, agente in veste di venditrice di capi di vestiario con sede a _____ in Italia, e la convenuta dall'altra, acquirente di capi di abbigliamento con sede a _____ in Svizzera. Alla fattispecie si applica la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano: RS 0.275.11, CL, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1992 e in Italia il 1° dicembre 1992), poiché la vertenza è stata avviata prima del 1° gennaio 2011, data alla quale è entrata in vigore la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug, RS 0.275.12, cfr. per le disposizioni transitorie l'art. 63 n. 1 CLug). Ora, per l'art. 2 cpv. 1 in combinazione con l'art. 53 cpv. 1 CL, le persone aventi sede nel territorio di uno Stato contraente, sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. L'azione in esame è stata quindi introdotta al foro internazionale della sede della convenuta. Pacifica quindi la competenza del tribunale adito.

E. 4

Giusta l'art. 87 cpv. 1 CPC/TI, il giudice applica d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Ora, trattandosi di contratti l'art. 116 cpv. 1 LDIP stabilisce che esso è regolato dal diritto scelto dalle parti (cpv. 1), fermo restando che tale scelta dev'essere esplicita o risultare univoca dal contratto o dalle circostanze (cpv. 2), che la stessa può avvenire o essere modificata in ogni tempo e che se ciò avviene dopo la stipulazione del contratto, la stessa è efficace retroattivamente dal momento della stipulazione, riservati i diritti di terzi (cpv. 3). In concreto, giova rilevare che davanti al Pretore nessuna delle parti si è mai espressa in merito al diritto materiale applicabile al rapporto giuridico in essere fra di loro. Indicazioni al riguardo non si evincono nemmeno dagli allegati di causa. E, anche i documenti agli atti nulla dicono in proposito. Dal canto suo, il Pretore ha qualificato ex art. 184 CO il contratto di compravendita concluso dalle parti ed ha esaminato la vertenza sotto il profilo dell'art. 8 CC (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 2). Egli ha così unilateralmente ritenuto applicabile il diritto svizzero. Ciò posto, entro il termine impartito con ordinanza 26 marzo 2010 -dove si accennava all'eventualità di un'applicazione dell'art. 84 CO- con lettera 29 aprile 2010 l'attrice ha obiettato che l'azione in esame dipendeva in realtà dal diritto italiano. La convenuta, che nulla in proposito ha rilevato contestualmente al suo appello, ha per il resto ribadito con scritto 30 aprile 2010 che il contratto era stato concluso in Euro e, pertanto, la controparte non poteva che chiedere una condanna in tal senso. Dandosi -come già visto (sopra, consid. 3)- una fattispecie caratterizzata da evidenti elementi internazionali, la questione del diritto applicabile -che non risulta sia stata approfondita dal Pretore- va affrontata e chiarita in questa sede.

E. 5

La Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP [RS 291]) riserva esplicitamente l'applicazione dei trattati internazionali conclusi dalle parti in causa. Ora, l'Italia (dal 1° gennaio 1988) e la Svizzera (dal 1° marzo 1991) sono entrambe parti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, CVIM: RS 0.221.211.1). A fronte di un contratto di compravendita internazionale concernente la fornitura di capi di vestiario (sopra, consid. 3; art. 2 e 3 CVIM a contrario; Brunner, UN-Kaufrecht - CISG, Berna 2004, n. 7 segg. ad art. 2) -sotto questo profilo che poi la merce sia stata fornita in "conto-vendita" o no non ha rilevanza- perfezionato tra due società con rispettive sedi in Stati che vi hanno entrambe aderito, alla vertenza in esame torna applicabile la predetta Convenzione giusta l'art. 1 cpv. 1 lett. a della stessa (sentenza del TF del 19 febbraio 2004 [4C.307/2003]; Tercier/Favre/Pedrazzini, *La vente internationale de marchandises*, in: Tercier/Favre, *Les contrats spéciaux*, 4 a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1558 ad §21). In assenza di una qualsiasi indicazione in merito al diritto applicabile alla fattispecie (sopra, consid. 4), si deve peraltro concludere che a priori le parti non hanno escluso l'applicazione di questa

convenzione (art. 6 CVIM).

E. 6

La CVIM presuppone un'applicazione esaustiva poiché regge l'insieme del contratto ovvero formazione di quest'ultimo, diritti e obblighi assunti dalle parti, come pure conseguenze di un suo inadempimento, fermo restando che “per l'interpretazione della presente Convenzione sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuoverne l'uniformità dell'applicazione come pure d'assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale” (art. 7 cpv. 1 CVIM). Di regola quindi, essa non tollera un'applicazione suppletiva del diritto nazionale. Questo significa che nell'ipotesi in cui una determinata questione non fosse regolata in modo esplicito dalla convenzione, il giudice dovrà trovare una soluzione ispirandosi ai principi generali della convenzione medesima (“Le questioni concernenti le materie disciplinate dalla presente convenzione non esplicitamente decise dalla stessa sono regolate secondo i principi generali ai quali essa s'ispira [...] : art. 7 cpv. 2 prima frase CVIM), e non di principio al diritto nazionale. Quest'ultimo potrà essere considerato solo a titolo eccezionale -in pratica in presenza di una lacuna- da determinare in base al diritto internazionale privato che il giudice adito deve applicare (“[...] o, in mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato” : art. 7 cpv. 2 seconda frase CVIM) (sentenza del TF 15 settembre 2000 [4C.105/2000] consid. 2a; Stoffel, *Le droit applicable aux contrats de vente internationale de marchandises*, in: Dessemontet, *Les contrats de vente internationale de marchandises*, Losanna 1991, pag. 36). Nel caso concreto, le parti contestano di fatto l'entità del prezzo di compravendita dovuto che l'acquirente non ha corrisposto alla venditrice e che, in parziale accoglimento della richiesta di quest'ultima, il Pretore ha stabilito in fr. 16'209.45. La questione doveva pertanto essere esaminata alla luce degli art. 53 segg. CVIM.

E. 7

Invero, con scritto 29 aprile 2010, l'attrice accenna all'art. 118 LDIP e al relativo rinvio alla Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose mobili corporee (Convenzione dell'Aia: RS 0.221.211.4) cui sia la Svizzera (dal 27 ottobre 1972) che l'Italia (dal 1° settembre 1964) sono parti. Ora, nella misura in cui torna applicabile la CVIM (l'art. 90 CVIM, in quanto riferito a norme di diritto materiale, non obbligandola a cedere il passo alla Convenzione dell'Aia: Brunner, op. cit., n. 12 ad “Einleitung”), riservata l'eventualità che si realizzi la fattispecie prevista dall'art. 7 cpv. 2 CVIM -che quindi, proprio in virtù dell'art. 118 LDIP, obbliga il giudice svizzero a riferirsi a quella stessa convenzione per determinare il diritto nazionale eccezionalmente applicabile a titolo suppletivo (sopra, consid. 6)- la Convenzione dell'Aia acquista rilevanza limitatamente alle questioni volutamente escluse dal campo d'applicazione della Convenzione di Vienna (art. 2-5 CVIM; Brunner, op. cit., n. 11 ad “Einleitung”). Eventualità questa che, come già detto (sopra, consid. 6), in concreto non si realizza visto che le contestazioni si riferiscono al prezzo di compravendita: segnatamente non risulta che controversa sia la validità del contratto come tale riguardo cui le parti non hanno eccepito -quantomeno non lo hanno fatto in modo esplicito- né vizi di volontà né di consenso (art. 4 lett. a CVIM).

E. 8

Giusta l'art. 53 CVIM il compratore è obbligato, nelle condizioni previste dal contratto e dalla convenzione, a pagare il prezzo e ad accettare la fornitura. L'obbligo del compratore di pagare il prezzo comprende quello di prendere le misure e di compiere le formalità destinate a permettere il pagamento del prezzo che sono previste dal contratto o dalle leggi e dai regolamenti (art. 54 CVIM). Inoltre, il compratore deve pagare il prezzo alla data fissata nel contratto o risultante dal contratto e dalla convenzione, senza che occorra alcuna domanda o altra formalità da parte del venditore (art. 59 CVIM). Decorsa infruttuosa quella scadenza, il venditore è legittimato a esigere in giudizio dal compratore il pagamento del prezzo (art. 62 CVIM; Brunner, op. cit., n. 3 ad art. 59 CVIM e n. 1 ad art. 61 CVIM). Di per sé, a meno che non risulti dal contratto medesimo o da usi e consuetudini vigenti tra le parti, la Convenzione di Vienna non prevede disposizioni in merito a come si determina la valuta in cui il prezzo d'acquisto va pagato né sui relativi mezzi legali di pagamento, per le quali si procederà quindi giusta l'art. 7 cpv. 2 CVIM (Schnyder/Straub, in: Honsell, Kommentar zum Un-Kaufrecht, Berlin/Heidelberg 1997, n. 23 ad art. 54; Hager, in: Schlechtriem/Schwenzer, Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, 4 a ed., Monaco 2004, n. 8 seg. ad art. 54; Siehr, Das internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, §15 pag. 265; Favre/Tercier/Pedrazzini, op. cit., n. 1557 ad §21 e n. 1718 ad §24). Nel contesto di questa convenzione, al venditore non è tuttavia riconosciuta la facoltà di scegliere quale sia la valuta determinante (Schnyder/Straub, op. cit., n. 27 seg. ad art. 54) né, in generale, il diritto di pretendere il pagamento di quel prezzo d'acquisto nella moneta del paese del compratore, eventualità questa che sussiste a favore di quest'ultimo qualora il pagamento nella valuta pattuita non è più possibile (Hager, op. cit., n. 11 ad art. 54 con rinvii).

E. 9

In concreto, la venditrice chiede la condanna della controparte al pagamento di fr. 20'811.55 oltre accessori (petizione, pag. 3), richiesta confermata con il memoriale di replica (pag. 3) e in sede di dibattimento finale (verbale 9 ottobre 2008). Nondimeno, da tutti i documenti prodotti agli atti risulta che il prezzo stabilito per ciascun capo di vestiario fornito alla convenuta era stato pattuito in Euro. In tal senso vanno segnatamente la conferma d'ordine del 22 novembre 2004, che fornisce i dettagli di prezzo per ogni articolo (doc. A), le relative fatture (doc. B), l'estratto conto riassuntivo dell'11 novembre 2005 (doc. C) e la stessa diffida di pagamento del 1° dicembre 2005 (doc. I), scritti questi trasmessi all'acquirente direttamente dalla venditrice (doc. A, B e C) rispettivamente per suo conto (doc. D). E, d'altro canto, pure i documenti prodotti dalla convenuta dimostrano che l'intesa fra le parti era finalizzata a un pagamento in Euro, come evidenziano i due scritti di contestazione (doc. 2 e 3) e il conteggio riassuntivo da lei improntato (doc. 4). Al riguardo, la scelta risulta pertanto chiara e precisa (art. 55 CVIM a contrario; Brunner, op. cit., n. 2 ad art. 55 CVIM) e non da adito a dubbi. Nella stessa ottica, del resto, va l'art. 7.2.1 (“Se la parte tenuta ad adempiere un'obbligazione pecuniaria non adempie, il creditore può esigere il pagamento”) dei Principi Unidroit 2004 [validi per i contratti commerciali internazionali], applicabili al fine di assicurare alla Convenzione di Vienna un'interpretazione uniforme (Brunner, op. cit., n. 17 ad “Einleitung” e n. 8 seg. ad art. 7 CVIM; versione integrale dei Principi Unidroit 2004, reperibile, in: www.unidroit.org/french/principles/contracts/main.html). Il commento che accompagna tale norma stabilisce in particolare che questo principio si applica indipendentemente dalla moneta in cui il pagamento è dovuto o può essere effettuato e che il diritto del creditore di esigere il pagamento si estende anche ai casi di pagamento in moneta straniera. Oltretutto, la moneta pattuita dalle parti, ossia l'Euro,

corrisponde proprio a quella corrente e valida nel luogo del pagamento, ossia in Italia. In effetti, se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, deve pagare il venditore alla stabile organizzazione di quest'ultimo (art. 57 cpv. 1 lett. a CVIM; Brunner, op. cit., n. 3 ad art. 57 CVIM), analogamente a quanto sancito dall'art. 6.1.6 cpv. 1 lett. a Principi Unidroit 2004 ("Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato né determinabile in base al contratto, la parte deve adempiere presso la sede d'affari del creditore se si tratta di obbligazione pecuniaria"). E, dalla documentazione prodotta, non risulta che quale luogo di pagamento ne sia stato fissato uno diverso. Sotto questo profilo, che sulle fatture agli atti siano state indicate le coordinate di uno specifico conto bancario presso un istituto a _____ (doc. A, pag. 3; doc. B) nulla cambia (Brunner, op. cit., n. 5 ad art. 57 CVIM; Tercier/Favre/ Pedrazzini, op. cit., n. 1715 ad §24).

E. 10

Di conseguenza, per quanto attiene il contratto relativo alla fornitura di capi di vestiario, trattandosi di pretesa espressa in Euro l'attrice era pertanto legittimata a postulare in giudizio la sola condanna dell'acquirente al pagamento di una somma di denaro in Euro (cfr. anche: Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2 a ed., Zurigo 2004, n. 25 ad art. 147; Dasser, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2 a ed., Basilea 2007, n. 30 ad art. 147). Al riguardo, poco importa che l'attrice abbia già posto in esecuzione quanto da lei rivendicato e che, nel contesto della condanna di pagamento, chieda altresì il rigetto definitivo del relativo precetto esecutivo fatto spiccare dal competente ufficio di esecuzione. Nell'ambito di un'esecuzione forzata promossa in Svizzera l'art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF -che obbliga alla conversione in valuta svizzera del relativo ammontare di una pretesa in moneta estera- è norma giuridica di applicazione immediata giusta l'art. 18 LDIP: come tale però, non modifica in alcun modo il debito che ne è a fondamento, in quanto non costituisce una novazione di quella pretesa (Dasser, op. cit., n. 29 ad art. 147; Vischer, op. cit., n. 24 ad art. 147), Di modo che, anche se per altri motivi, in virtù della massima d'ufficio l'appello merita di essere accolto con conseguente reiezione dell'azione promossa dall'attrice. Visto l'esito del giudizio odierno, non si giustifica di esaminare oltre le censure di merito sollevate in appello. A titolo subordinato, la convenuta ha invero riconosciuto un debito di fr. 3'974.20: si tratta tuttavia di un'ammissione che ha condizionato alla "compensazione di spese e ripetibili" (appello, pag. 4; conclusioni, pag. 3; duplica, pag. 2; risposta, pag. 2) e che, nella misura in cui si riferiva ad un'azione che proponeva una non legittima condanna in franchi svizzeri a fronte di una pretesa pattuita in Euro, non può certo essere considerata alla stregua di un'acquiescenza (art. 352 CPC/TI).

E. 11

In definitiva, l'appello deve così essere accolto con conseguente reiezione della petizione dell'attrice. Gli oneri processuali di primo grado seguono la soccombenza della parte convenuta (art. 148 CPC/TI). Per la procedura di appello, la convenuta si vede respingere la domanda di cauzione processuale, vince tuttavia sul merito dell'appello anche se per motivi diversi da quelli eccepiti e in applicazione del principio di ufficialità sancito dall'art. 87 CPC/TI. La relativa tassa di giustizia e le spese restano a suo carico per 1/5 e per il resto vanno a carico dell'attrice, che rifonderà all'appellante un'indennità per ripetibili proporzionata (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili) alla pertinenza delle censure sollevate con il memoriale di ricorso (di 5 pagine scarse, riassumibili in 3). Il valore litigioso di fr. 16'209.45 è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale. Per i quali motivi,

richiamati la Convenzione di Lugano (CL), gli art. 18 e 116 segg. LDIP, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980, l'art. 148 CPC/TI, la TG e il Regolamento sulle ripetibili, pronuncia: I. La domanda di cauzione processuale di AP 1, _____, contestuale all'appello da lei formulato il 2 febbraio 2009 è irricevibile. II. Per il resto, l'appello 2 febbraio 2009 di AP 1, _____, è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 (1.1 e 1.2) e 2 della sentenza 23 dicembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, sono così riformati: “ 1. La petizione è integralmente respinta. 2. La tassa di giustizia in complessivi fr. 1'100.– e le spese, da anticipare come di rito, sono integralmente a carico dell'attrice. Quest'ultima verserà alla controparte fr. 2'000.– di ripetibili.” III. Gli oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 600.– b) spese fr. 50.– Totale fr. 650.– già anticipati dall'appellante, restano a suo carico nella misura di fr. 130.– mentre i restanti fr. 520.– sono posti a carico di AO 1 in liquidazione, _____. Quest'ultima rifonderà a AP 1, _____, un'indennità di fr. 400.– a titolo di ripetibili parziali. IV. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente _____ La segretaria Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.